

COMUNE DI BEDIZZOLE

Provincia di Brescia



REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA, LA RIGENERAZIONE E LA GESTIONE IN FORMA CONDIVISA DEI BENI COMUNI URBANI

Approvato con delibera C.C. n. 38 del 30.07.2016

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI;

CAPO II – DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE;

CAPO III – CURA, RIGENERAZIONE E GESTIONE IN FORMA CONDIVISA DI IMMOBILI E SPAZI PUBBLICI;

CAPO IV – FORME DI PROMOZIONE E SOSTEGNO;

CAPO V – COMUNICAZIONE, TRASPARENZA E VALUTAZIONE;

CAPO VI – RESPONSABILITÀ E VIGILANZA;

CAPO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE;

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Finalità, oggetto ed ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento, in armonia con le previsioni della Costituzione e dello Statuto comunale, disciplina le forme di collaborazione tra cittadini e l'amministrazione per la cura, la rigenerazione dei beni comuni urbani e la gestione in forma condivisa, dando in particolare attuazione agli articoli 118, 114 comma 2 e 117 comma 6 della Costituzione.

2. Le disposizioni si applicano nei casi di collaborazione tra cittadini e amministrazione, per la cura, la rigenerazione e la gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani, avviati per iniziativa dei cittadini o su sollecitazione dell'amministrazione comunale.

3. La collaborazione tra cittadini e amministrazione si estrinseca nell'adozione di atti amministrativi di natura non autoritativa.

4. Restano ferme e distinte dalla materia oggetto del presente regolamento le previsioni regolamentari del Comune che disciplinano l'erogazione dei benefici economici e strumentali a sostegno delle associazioni, in attuazione dell'art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241.

Art.2

(Definizioni)

1. Ai fini delle presenti disposizioni s'intendono per:
 - a) **Beni comuni urbani:** i beni materiali, immateriali e digitali, che i cittadini e l'amministrazione, anche attraverso procedure partecipative e deliberative, riconoscono essere funzionali al benessere individuale e collettivo ed agli interessi delle generazioni future, attivandosi di conseguenza nei loro confronti ai sensi dell'articolo 118 ultimo comma della Costituzione, per condividere con l'amministrazione la responsabilità della loro cura o rigenerazione al fine di migliorarne la fruizione collettiva.
 - b) **Comune o amministrazione:** il Comune di Bedizzole nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative.
 - c) **Amministrazione condivisa:** il modello organizzativo che, attuando il principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, consente a cittadini ed amministrazione di condividere su un piano paritario risorse e responsabilità nell'interesse generale.
 - d) **Cittadini attivi:** tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, anche informali, anche di natura imprenditoriale o a vocazione sociale che, indipendentemente dai requisiti formali riguardanti la residenza o la cittadinanza, si attivano per la cura, la rigenerazione e la gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani ai sensi del presente regolamento. I soggetti di natura imprenditoriale sono considerati cittadini attivi ai fini del presente regolamento solo a condizione che non ricavano vantaggi economici diretti o indiretti dalla cura, alla rigenerazione dei beni comuni urbani.
 - e) **Proposta di collaborazione:** la manifestazione di interesse, formulata dai cittadini attivi, volta a proporre interventi di cura, gestione o rigenerazione dei beni urbani in forma condivisa, a patto che non si configurino come surrogato di servizi essenziali che devono essere garantiti dal Comune stesso secondo le leggi e i regolamenti vigenti. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta a una sollecitazione del Comune.

- f) **Patto di collaborazione:** l'atto mediante il quale il Comune di Bedizzole e i cittadini attivi definiscono l'ambito degli interventi di cura, gestione o rigenerazione di beni comuni urbani in forma condivisa.
- g) **Interventi di cura:** azioni e interventi volti alla protezione, conservazione ed alla manutenzione dei beni comuni urbani per garantire e migliorare la loro fruibilità e qualità.
- h) **Interventi di rigenerazione:** interventi di recupero, trasformazione e innovazione dei beni comuni, partecipi e tramite metodi di co-progettazione, con carattere di inclusività ed integrazione
- i) **Gestione:** insieme di attività volte a garantire nel tempo l'efficacia e la sostenibilità, anche economica, degli interventi di cura e rigenerazione.
- j) **Spazi pubblici:** aree verdi, piazze, strade, marciapiedi e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati a uso pubblico.
- k) **Rete civica:** al fine della corretta applicazione del presente Regolamento, il Comune di Bedizzole si impegna alla realizzazione del Portale dell'amministrazione condivisa. Il Portale, oltre a soddisfare le esigenze di informazione, trasparenza e valutazione di cui all'art. 22, deve anche facilitare le procedure della partecipazione democratica on line.

Art. 3

(Principi Generali)

1. La collaborazione tra cittadini e amministrazione si ispira ai seguenti valori e principi generali:
 - a) **Fiducia reciproca:** ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica, l'amministrazione e i cittadini attivi improntano i loro rapporti alla fiducia reciproca, sulla base del presupposto che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale.
 - b) **Pubblicità e trasparenza:** l'amministrazione garantisce la massima conoscibilità delle opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di sostegno assegnate, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate. Riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l'imparzialità nei rapporti con i cittadini attivi e la verificabilità da parte di tutti i soggetti potenzialmente interessati alle azioni svolte e dei risultati ottenuti.
 - c) **Responsabilità:** l'amministrazione valorizza la responsabilità, propria e dei cittadini, quale elemento centrale nella relazione con i cittadini, nonché quale presupposto necessario affinché la collaborazione risulti effettivamente orientata alla produzione di risultati utili e misurabili.
 - d) **Inclusività e apertura:** gli interventi di cura, gestione e rigenerazione in forma condivisa dei beni comuni organizzati in modo da consentire che, in qualsiasi momento, altri cittadini interessati possano dare il proprio contributo aggregandosi alle attività.
 - e) **Pari opportunità e contrasto alle discriminazioni:** la collaborazione tra amministrazione e cittadini attivi promuove le pari opportunità per genere, origine, condizione sociale, credo religioso, orientamento sessuale e abilità.
 - f) **Sostenibilità:** l'amministrazione, nell'esercizio delle discrezionalità nelle decisioni che assume, verifica che la collaborazione con i cittadini non ingeneri oneri superiori ai benefici e non determini conseguenze negative sugli equilibri ambientali.
 - g) **Proporzionalità:** l'amministrazione commisura alle diverse esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti gli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standard di qualità richiesti per la proposta, l'istruttoria e lo svolgimento degli interventi di collaborazione.
 - h) **Adeguatezza e differenziazione:** le forme di collaborazione tra cittadini e amministrazione sono adeguate alle esigenze di cura e rigenerazione dei beni comuni urbani e vengono differenziate a seconda del tipo o della natura del bene comune urbano e delle persone al cui benessere è funzionale.

- i) **Informalità:** l'amministrazione richiede che la relazione con i cittadini e amministrazione avvenga nel rispetto di specifiche formalità solo quando ciò è previsto dalla legge. Nei restanti casi assicura la flessibilità e semplicità nella relazione, purché sia possibile garantire il rispetto dell'etica pubblica, così come declinata dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e certezza.
- j) **Autonomia civica:** l'amministrazione riconosce l'autonoma iniziativa dei cittadini e predispone tutte le misure necessarie a garantirne l'esercizio effettivo da parte di tutti i cittadini attivi.
- k) **Prossimità e territorialità:** l'amministrazione le comunità locali come livello privilegiato per la definizione di patti di collaborazione per la cura, gestione e rigenerazione in forma condivisa dei beni comuni urbani, coinvolgendo e informando anche le diverse assemblee di frazione e i relativi Portavoce.

Art. 4

(Cittadini attivi)

1. L'intervento di cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani, inteso quale concreta manifestazione della partecipazione alla vita della comunità e strumento per il pieno sviluppo della persona umana, è aperto a tutti, senza necessità di ulteriore titolo di legittimazione.

2. I cittadini attivi possono svolgere interventi di cura e di rigenerazione dei beni comuni come singoli o attraverso le formazioni sociali in cui esplicano la propria personalità, stabilmente organizzate o meno.

3. Nel caso in cui i cittadini si attivino attraverso formazioni sociali, le persone sottoscrivono i patti di collaborazione di cui all'art. 5 del presente regolamento rappresentano, nei rapporti con l'amministrazione, la formazione sociale che assume l'impegno di svolgere interventi di cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa dei beni comuni.

4. L'efficacia dei patti di collaborazione di cui all'art. 5 del presente regolamento è condizionata alla formazione secondo metodo democratico della volontà di formazione sociale che assume l'impegno di svolgere interventi di cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa dei beni comuni.

5. Il Comune ammette la partecipazione di singoli cittadini ad interventi di cura o rigenerazione dei beni comuni urbani quale forma di riparazione del danno nei confronti dell'ente previsti dalla legge penale, ovvero quale misura alternativa alla pena detentiva e alla pena pecuniaria, con le modalità previste dalla normativa in materia di pubblica utilità.

6. Gli interventi previsti dal regolamento e proposti ai/dai cittadini attivi possono costituire progetti di servizio civile in cui il Comune può impiegare i giovani a tal fini selezionati secondo modalità concordate con i cittadini o coinvolgere cittadini già inseriti nell'Ente con strumenti propri (a titolo di esempio giovani in tirocinio formativo, in servizio civile, in garanzia giovani).

7. Le attività previste dal presente regolamento possono essere altresì svolte, a titolo di volontariato e di intesa con la Prefettura, dai soggetti richiedenti protezione internazionale.

Art. 5

(Patto di collaborazione)

1. Il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura, rigenerazione e gestione dei beni comuni in forma condivisa.

2. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:

- a) gli obiettivi che la collaborazione persegue, quindi l'ambito e la tipologia d'intervento;
- b) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;

- c) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni, eventualmente anche economici, dei soggetti coinvolti, i requisiti e i limiti d'intervento;
- d) le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del patto;
- e) l'eventuale definizione, per lo specifico patto, di strumenti di coordinamento e governo e partecipazione (forme di coordinamento delle formazioni sociali attive sul territorio, consultazioni, assemblee e altri processi strutturati di partecipazione al processo decisionale);
- f) le reciproche responsabilità, anche in relazione a quanto disposto dalle norme in materia di sicurezza dei luoghi e dei lavoratori;
- g) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione, la necessità e le caratteristiche delle coperture assicurative e l'assunzione di responsabilità secondo quanto previsto dagli artt. 23 e 24 del presente regolamento, nonché le misure utili a eliminare o ridurre le interferenze con altre attività;
- h) le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati al Comune dai cittadini attivi in conseguenza alla mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati;
- i) le forme di sostegno messe a disposizione dal Comune, modulate in relazione al valore aggiunto che la collaborazione è potenzialmente in grado di generare;
- j) le misure di pubblicità del patto, le modalità di documentazione delle azioni realizzate, di monitoraggio periodico dell'andamento, di rendicontazione delle risorse utilizzate e dei risultati prodotti dalla collaborazione tra cittadini e amministrazione;
- k) l'affiancamento del personale comunale nei confronti dei cittadini, la vigilanza sull'andamento della collaborazione, la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa e l'irrogazione delle sanzioni per l'inosservanza delle clausole del patto;
- l) le cause di esclusione di singoli cittadini per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto, gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione, quali la titolarità delle opere realizzate, i diritti riservati agli autori di opere di ingegno, la riconsegna dei beni, e ogni altro effetto rilevante;
- m) le modalità per l'adeguamento e le modifiche degli interventi concordati;

Art. 6

(Interventi sugli spazi pubblici e sugli edifici)

1. La collaborazione con i cittadini attivi può prevedere differenti livelli di intensità dell'intervento condiviso sugli spazi pubblici e sugli edifici, ed in particolare: la cura occasionale, la cura costante e continuativa, la gestione condivisa e la rigenerazione.

2. I cittadini attivi possono realizzare interventi, a carattere occasionale o continuativo, di cura, di gestione o di rigenerazione in forma condivisa degli spazi e degli edifici individuati dall'amministrazione o proposti dai cittadini attivi. L'intervento è finalizzato:

- integrare o migliorare gli standard manutentivi garantiti dal Comune o migliorare la vivibilità e la qualità degli spazi
- assicurare la fruibilità collettiva di spazi pubblici o edifici non inseriti nei programmi comunali di manutenzione.

3. Possono altresì essere realizzati interventi tecnici o finanziari di rigenerazione di spazi pubblici e di edifici.

Art. 7

(Promozione dell'innovazione sociale e dei servizi collaborativi)

1. Il Comune promuove l'innovazione sociale, attivando connessioni tra le diverse risorse presenti nella società, per creare servizi che soddisfino bisogni sociali e che nel contempo attivino legami sociali e forme inedite di collaborazione civica, anche attraverso piattaforme e ambienti digitali.

2. Il Comune promuove l'innovazione sociale per la produzione di servizi collaborativi. Al fine di ottimizzare o di integrare l'offerta di servizi pubblici o di offrire risposta all'emersione di nuovi bisogni sociali, il Comune favorisce il coinvolgimento diretto dell'utente finale di un servizio nel suo processo di progettazione, infrastrutturazione ed erogazione. La produzione di servizi collaborativi viene promossa per attivare processi generativi di beni comuni materiali, immateriali e digitali.

Art. 8

(Promozione della creatività urbana)

1. Il Comune promuove la creatività, le arti, la formazione e la sperimentazione artistica come uno degli strumenti fondamentali per la riqualificazione di aree o di singoli beni, per la produzione di valore per il territorio, per la coesione sociale, per lo sviluppo delle capacità.

Art. 9

(Innovazione digitale)

1. Il Comune favorisce l'innovazione digitale attraverso interventi di partecipazione all'ideazione, al disegno e alla realizzazione di servizi e applicazioni da parte della comunità, con particolare attenzione all'uso di dati e infrastrutture aperti, in un'ottica di beni comuni digitali.

2. A tal fine il Comune condivide con i soggetti che mettono a disposizione competenze per la coprogettazione e la realizzazione di servizi innovativi i dati, gli spazi, le infrastrutture e le piattaforme digitali.

CAPO II – DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE

Art. 10

(Disposizioni generali)

1. 1. La collaborazione con i cittadini attivi è prevista quale funzione istituzionale dell'amministrazione ai sensi dell'art. 118 ultimo comma della Costituzione. L'organizzazione di tale funzione deve essere tale da:

- assicurare la massima prossimità al territorio dei soggetti deputati alla relazione con il cittadino;
- consentire il massimo coordinamento con gli organi di indirizzo politico-amministrativo a tutti i livelli;
- garantire ai cittadini proponenti un interlocutore unico nel rapporto con l'amministrazione.

2. Al fine coordinare le proposte di collaborazione e la loro esecuzione sarà individuato l'Ufficio competente per la materia a cui i patti di collaborazione si riferiscono. L'Ufficio competente avrà il compito, fra l'altro, di raccogliere le proposte di collaborazione avanzate dai cittadini attivi, svolgere l'istruttoria e la valutazione della fattibilità, comunicare al soggetto proponente il nome del dirigente/funziionario responsabile, monitorare le fasi del processo di formazione e esecuzione dei patti di collaborazione.

3. Ai fini della valutazione di ogni proposta di collaborazione pervenuta per i patti complessi, il Dirigente responsabile:

- individua e costituisce, ove necessario in ragione del contenuto della proposta, un gruppo di lavoro interno e, ove non intenda assumerla direttamente, individua il dipendente incaricato della direzione.
- concorda un calendario di incontri per il confronto con il soggetto proponente.

Art. 11

(Patti di collaborazione ordinari)

1. I cittadini che intendono realizzare interventi di cura di modesta entità, anche ripetuti nel tempo sui medesimi spazi e beni comuni, presentano la proposta di collaborazione secondo un modello che verrà messo a disposizione sul sito comunale.

2. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, i più frequenti interventi di cura di modesta entità che i cittadini attivi possono realizzare nell'ambito dell'art. 6 sono: pulizia, imbiancatura, piccola manutenzione ordinaria, giardinaggio, allestimenti, decorazioni e simile. Altri interventi oggetto di patti di collaborazione ordinari possono essere realizzati nell'ambito degli artt. 7, 8 e 9 con attività di animazione territoriale, aggregazione sociale, comunicazione, attività culturali e formative e simile.

3. L'unità organizzativa competente identifica entro 15 giorni il dirigente responsabile che, verificati il rispetto del presente regolamento e la fattibilità tecnica, e sentito l'assessore competente per gli interventi nell'ambito degli artt. 7, 8 e 9, sottoscrive il patto di collaborazione e lo pubblica sulla rete civica.

4. Qualora non sussistano le condizioni per procedere alla stipula del patto di collaborazione l'Ufficio lo comunica ai proponenti entro 15 giorni dalla domanda, illustrandone le motivazioni o chiedendo informazioni aggiuntive.

5. Può essere altresì il Comune a proporre le collaborazioni rientranti nei patti ordinari, preventivamente caratterizzate nella loro tipologia, da individuarsi in ragione della loro presumibile maggior frequenza, della possibilità di predefinire con precisione presupposti, condizioni ed iter istruttorio per la loro attivazione.

6. Nel caso di cui al comma precedente, il Dirigente responsabile, verificati il rispetto al presente regolamento, la coerenza con eventuali indirizzi espressi dalla giunta comunale e la fattibilità tecnica, procede a dare attuazione al patto di collaborazione.

Art. 12

(Patti di collaborazione complessi)

1. I patti di collaborazione complessi riguardano spazi e beni comuni che hanno caratteristiche di valore storico-culturale o che, in aggiunta o in alternativa, hanno dimensioni e valore economico significativo, su cui i cittadini propongono di realizzare interventi di cura o rigenerazione che comportano attività complesse o innovative volte al recupero, alla trasformazione ed alla gestione continuata nel tempo per lo svolgimento di attività di interesse generale. I cittadini presentano la propria proposta di collaborazione all'Ufficio competente, anche per via telematica.

2. Il Comune di Bedizzole può autonomamente individuare e proporre ai cittadini beni comuni urbani che possono essere oggetto di patti di collaborazione complessi.

3. In entrambe le fattispecie di cui ai commi 1 e 2 l'Ufficio svolge entro 15 giorni l'attività istruttoria, definisce le linee di indirizzo per la cura, la gestione o la rigenerazione in forma condivisa, pubblica sulla rete civica l'avviso per la presentazione di proposte di collaborazione da parte della cittadinanza e individua il Dirigente/funziario competente e delegato alla sottoscrizione del patto di collaborazione. L'avviso individua i termini entro i quali possono essere presentate le proposte di collaborazione.

4. Se alla scadenza del termine di presentazione delle proposte, per i medesimi spazi o beni comuni, pervengano all'Ufficio più proposte, queste saranno valutate dall'Ufficio stesso in base a principi di cui all'art. 3, riservandosi in ogni caso la facoltà di esperire un tentativo di aggregazione delle proposte pervenute intorno ad un'unica proposta progettuale.

5. Qualora non sussistano le condizioni per stipulare un patto di collaborazione complesso, l'Ufficio lo comunica ai proponenti illustrandone le motivazioni e chiedendo eventualmente informazioni integrative.

6. L'Ufficio, verificati il rispetto del presente Regolamento e la fattibilità tecnica dei patti di collaborazione complessi presentati ai sensi dei commi 1 e 2, predispone, entro 10 giorni dalla conclusione dell'attività di valutazione, gli atti necessari alla presentazione di una delibera da approvare in Giunta comunale contenente il patto di collaborazione complesso.

7. Il patto di collaborazione complesso viene sottoscritto dal Dirigente competente a seguito dell'approvazione da parte della Giunta comunale a cui è rimessa la valutazione circa la sussistenza del pubblico interesse alla conclusione dell'accordo.

Art. 13

(Elenco degli immobili e dei spazi pubblici)

1. L'amministrazione si impegna a favorire la presentazione di proposte di patti di collaborazione mettendo a disposizione della cittadinanza tutti gli strumenti di conoscenza del patrimonio immobiliare comunale di cui dispone.

2. L'amministrazione si impegna altresì a favorire l'attività di individuazione, censimento e segnalazione di beni comunali che possono essere oggetto di patti di collaborazione attraverso un catalogo dei beni oggetto di patti complessi consultabile sul sito istituzionale.

3. I beni comuni a disposizione per i patti di collaborazione comprenderanno prevalentemente beni in parziale o totale disuso, che non rientrino in progetti, bandi o contratti già predisposti o in via di predisposizione da parte delle amministrazioni competenti. Nelle more dell'avvio di dette attività pianificate dall'amministrazione, i beni che ne sono interessati possono comunque essere messi a disposizione dei patti di collaborazione, occasionalmente o temporaneamente, qualora non vi sia incompatibilità tra l'avvio di patti di collaborazione e le azioni già pianificate. In attesa della formulazione del giudizio, possono essere temporaneamente impiegati in patti di collaborazione beni comunali oggetto di contenziosi.

CAPO III – CURA, RIGENERAZIONE E GESTIONE IN FORMA CONDIVISA DI IMMOBILI E SPAZI PUBBLICI

Art. 14

(Azioni e interventi di cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa di immobili e spazi pubblici)

1. Le azioni e gli interventi per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa di immobili e spazi pubblici sono previsti dai patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente Regolamento.

2. I cittadini attivi non possono realizzare attività o interventi che contrastino con la fruizione collettiva dei beni,

3. Le proposte riguardanti patti di collaborazione complessi finalizzati alla manutenzione ed alla riqualificazione di beni immobili devono pervenire all'amministrazione corredate dalla documentazione atta a descrivere in maniera esatta e puntuale l'intervento che si intende realizzare.

4. Il patto di collaborazione può prevedere che i cittadini attivi assumano in via diretta la manutenzione e la riqualificazione di beni immobili e spazi pubblici.

5. Resta ferma, per i lavori eseguiti, la normativa vigente in materia di requisiti e qualità degli operatori economici, esecuzione, ottenimento dei titoli abilitativi richiesti, obblighi in materia assicurativa e di sicurezza e collaudo delle opere pubbliche.

6. Ove possibile, sono ammessi lavori in autocostruzione. In tal caso gli Uffici competenti devono verificare la qualità dei materiali e delle opere.

7. Gli interventi inerenti beni culturali e paesaggistici sottoposti a tutela ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono preventivamente sottoposti alla Soprintendenza competente in relazione alla tipologia dell'intervento, al fine di ottenere le autorizzazioni, i nulla osta o gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente, così da garantire che gli interventi siano compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene. Le procedure relative alle predette autorizzazioni sono a carico dell'amministrazione comunale.

8. I patti di collaborazione aventi ad oggetto la rigenerazione o la gestione in forma condivisa prevedono l'uso dell'immobile o dello spazio pubblico a titolo gratuito e con permanente vincolo di destinazione, puntualmente disciplinato nei patti stessi, garantendone l'uso nell'interesse generale e una gestione improntata a principi di condivisione e partecipazione.

9. Il Comune di Bedizzole può favorire forme di collaborazione aventi ad oggetto interventi di cura, gestione e rigenerazione in forma condivisa di immobili o spazi in stato di totale disuso di proprietà di terzi, con il consenso di quest'ultimi ovvero ai sensi dell'art. 838 del codice civile.

CAPO IV – FORME DI PROMOZIONE E SOSTEGNO

Art. 15

(Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali, promozione e autofinanziamento)

1. Ai sensi dell'art. 24, Legge 11 novembre 2014, n. 164, l'amministrazione può disporre esenzioni di specifici tributi per le attività poste in essere nell'ambito dei patti di collaborazione.

2. Le attività svolte nell'ambito dei patti di collaborazione che richiedono l'occupazione di suolo pubblico sono escluse dall'applicazione del canone, quanto assimilabili a quelle svolte dal Comune di Bedizzole per attività di pubblico interesse.

3. Non costituiscono esercizio di attività commerciale, agli effetti delle esenzioni ed agevolazioni previste dal regolamento comunale e per l'applicazione del relativo canone, le raccolte pubbliche di fondi svolte nell'ambito dei patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento, qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:

- a) si tratti di iniziative occasionali;
- b) la raccolta avvenga in concomitanza di celebrazioni, feste di quartiere, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- c) i beni ceduti per la raccolta siano di modico valore;
- d) la rendicontazione degli importi ricavati, le modalità ed i tempi del loro successivo utilizzo, siano inseriti sulla rete civica.

4. Le attività svolte nell'ambito dei patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento si considerano intese alla più piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale, agli effetti delle esenzioni ed agevolazioni previste, in materia di imposta municipale secondaria, dall'articolo 11, comma secondo, lettera f) del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

5. Il Comune di Bedizzole agevola le iniziative di autofinanziamento volte a reperire fondi per le azioni di cura, gestione o rigenerazione in forma condivisa dei beni comuni urbani, a condizione che rientrino nella fattispecie indicate al comma 3.

Art. 16

(Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale)

1. Il Comune di Bedizzole, nei limiti delle risorse disponibili, può fornire i dispositivi di protezione individuale, i beni strumentali e il materiale di consumo necessario allo svolgimento dell'attività.
2. Tali beni, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine dell'attività
3. Il patto di collaborazione può prevedere la possibilità per il comodatario di cui ai commi precedenti di mettere temporaneamente i beni a disposizione di altri cittadini e associazioni al fine di svolgere attività analoghe.
4. Il Comune di Bedizzole favorisce il riuso dei beni di cui al precedente comma 2.

Art. 17

(Formazione e affiancamento dei dipendenti comunali)

1. Il Comune può promuovere ed organizzare percorsi formativi, anche per i propri dipendenti, finalizzati a diffondere una cultura della collaborazione tra cittadini e amministrazione ispirata a valori e principi generali di cui all'art. 3.
2. Qualora il patto di collaborazione abbia ad oggetto azioni e interventi di cura, di gestione o di rigenerazione in forma condivisa dei beni comuni urbani che il Comune di Bedizzole ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che i cittadini attivi sono in grado di mobilitare appaiono adeguate, il patto di collaborazione può prevedere l'affiancamento di dipendenti comunali ai cittadini attivi.

Art. 18

(Risorse finanziarie a titolo di rimborso di costi sostenuti e altre forme di sostegno)

1. Il Comune concorre, nei limiti delle risorse disponibili, alla copertura dei costi sostenuti per lo svolgimento delle azioni e interventi nell'ambito dei patti di collaborazione.
2. Nel definire le forme di sostegno, l'amministrazione riconosce contributi di carattere finanziario solo e nella misura in cui le necessità cui gli stessi sono preordinati non sia affrontabili con sostegni in natura.
3. Fatto salvo quanto previsto al comma 7 del presente articolo, non possono essere corrisposti, in via diretta o indiretta, compensi di qualsiasi natura ai cittadini che svolgono attività di cura condivisa dei beni comuni, a fronte delle attività prestate, che vengono svolte personalmente, spontaneamente e a titolo gratuito.
4. Il patto di collaborazione individua l'ammontare massimo del contributo comunale e le modalità di erogazione.
5. La liquidazione del contributo è subordinata alla valutazione delle attività svolte e dei costi sostenuti, da redigersi secondo quanto previsto dall'art. 22 del presente regolamento e alle relative previsioni regolamentari del Comune che disciplinano l'erogazione dei benefici economici e strumentali. Analoga rendicontazione va effettuata anche in relazione alla quota di contributo eventualmente anticipata all'atto di sottoscrizione del patto.
6. Possono essere rimborsati i costi relativi a:
 - a) acquisto o noleggio di materiali strumentali, beni di consumo e dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento delle attività;
 - b) polizze assicurative;
 - c) costi relativi a servizi necessari per l'organizzazione, il coordinamento e la formazione dei cittadini.
7. I cittadini possono avvalersi di figure professionali per la progettazione, l'organizzazione, la promozione ed il coordinamento delle attività previste nel patto di collaborazione, nonché per assicurare

specifiche attività formative o di carattere specialistico. Gli oneri conseguenti non possono concorrere in misura superiore al 50% alla determinazione dei costi rimborsabili.

8. È altresì possibile prevedere altre forme di sostegno quali, a mero titolo esemplificativo, l'uso a titolo gratuito di immobili e spazi di proprietà comunale o la disponibilità a titolo gratuito di beni strumentali e materiali di consumo necessari alla realizzazione della attività svolte.

Art. 19

(Forme di riconoscimento per le azioni realizzate)

1. Il patto di collaborazione, come forma di riconoscimento delle azioni realizzate dai cittadini attivi nell'interesse generale, può prevedere e disciplinare forme di pubblicità quali, ad esempio, l'installazione di targhe informative, menzioni speciali, spazi dedicati negli strumenti informativi.

2. La visibilità concessa non può costituire in alcun modo una forma di corrispettivo delle azioni realizzate dai cittadini attivi, rappresentando una semplice manifestazione di riconoscimento pubblico dell'impegno dimostrato è uno strumento di stimolo alla diffusione delle pratiche di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni.

Art. 20

(Il ruolo delle scuole)

1. Il Comune di Bedizzole promuove nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla cittadinanza attiva attraverso la sottoscrizione di patti di collaborazione fra genitori, studenti e istituzione scolastica per la cura della scuola come bene comune.

2. Il Comune di Bedizzole collabora con le scuole per l'organizzazione di interventi formativi sull'amministrazione condivisa, sia teorici sia pratici, rivolti agli studenti ed alle loro famiglie.

CAPO V – COMUNICAZIONE, TRASPARENZA E VALUTAZIONE

Art. 21

(Comunicazione collaborativa)

Il Comune di Bedizzole, al fine di favorire il progressivo radicamento del modello dell'amministrazione condivisa, utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare i cittadini e i dipendenti comunali sulle opportunità di partecipazione alla cura, alla rigenerazione ed alla gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani, promuovendo la realizzazione della rete civica.

2. L'attività di comunicazione mira in particolare a:

- a) consentire ai cittadini di acquisire maggiori informazioni, anche grazie alle diverse esperienze realizzate;
- b) favorire il consolidamento di reti di relazioni fra gruppi di cittadini, per promuovere lo scambio di esperienze e di strumenti;
- c) mappare i soggetti e le esperienze di cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa dei beni comuni, facilitando ai cittadini interessati l'individuazione delle situazioni per cui attivarsi.

Art. 22

(Trasparenza, misurazione e valutazione delle attività di collaborazione)

1. La documentazione delle attività svolte, essenziale al fine del buon funzionamento del presente Regolamento, dovrà essere raccolta, pubblicata nell'apposito portale e debitamente valutata dall'Ufficio, al fine di dare visibilità, garantire trasparenza ed effettuare una valutazione dell'efficacia dei risultati prodotti dall'impegno congiunto di cittadini ed amministrazione per la cura dei beni comuni.

2. Le modalità di svolgimento dell'attività di documentazione e di valutazione vengono concordate nel patto di collaborazione

3. La valutazione delle attività realizzate si attiene ai seguenti principi generali in materia di:
 - a) chiarezza: le informazioni contenute devono avere un livello di chiarezza, comprensibilità e accessibilità adeguato ai diversi soggetti a cui la valutazione è destinata;
 - b) comparabilità: la tipologia di informazioni contenute e le modalità della loro rappresentazione devono essere tali da consentire un agevole confronto sia temporale sia di comparazione con altre realtà con caratteristiche simili e di settore;
 - c) periodicità: le rendicontazioni devono essere redatte con cadenza annuale e comunque alla conclusione del patto di collaborazione, parallelamente alla rendicontazione contabile in senso stretto, ferma restando la possibilità di prevedere, nel patto di collaborazione, valutazioni intermedie;
 - d) verificabilità: i processi di raccolta e di elaborazione dei dati devono poter essere oggetto di esame, verifica e revisione. Gli elementi relativi alle singole aree di valutazione devono fornire le informazioni quantitative e qualitative utili alla formulazione di un giudizio sull'operato svolto.
4. La valutazione deve contenere informazioni relative a:
 - a) obiettivi, indirizzi e priorità di intervento;
 - b) azioni e servizi resi;
 - c) risultati raggiunti;
 - d) risorse disponibili ed utilizzate.
5. Il Comune si adopera per consentire un'efficace diffusione della valutazione, mettendo gli elaborati a disposizione di tutta la cittadinanza attraverso strumenti quali la pubblicazione sul sito internet, l'organizzazione di conferenze stampa, convegni, eventi dedicati e ogni altra forma di comunicazione e diffusione dei risultati

CAPO VI – RESPONSABILITÀ E VIGILANZA

Art. 23

(Prevenzione dei rischi)

1. Ai cittadini attivi devono essere fornite, sulla base delle valutazioni effettuate, informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.
2. I cittadini attivi sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale che, sulla base della valutazione dei rischi, l'amministrazione comunale ritiene adeguati ed a rispettare le prescrizioni contenute nei documenti di valutazione dei rischi.
3. Il patto di collaborazione disciplina le eventuali coperture assicurative dei privati contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento dell'attività di cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa dei beni comuni, in conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta.
4. Chi svolge un'attività nell'ambito di un patto di collaborazione è da considerare "datore di lavoro" ai fini degli obblighi in materia di sicurezza e a suo carico sono posti gli eventuali adempimenti e obblighi assicurativi Inail.
5. Il Comune può favorire la copertura assicurativa dei cittadini attivi attraverso la stipula di convenzioni quadro con operatori del settore assicurativo che prevedano la possibilità di attivare le coperture su richiesta, a condizioni agevolate e con modalità flessibili e personalizzate.

Art. 24

(Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità)

1. Il patto di collaborazione indica e disciplina in modo puntuale i compiti di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni urbani concordati tra l'amministrazione e i cittadini e le connesse responsabilità.

2. I cittadini attivi che collaborano con l'amministrazione alla cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell'esercizio delle attività previste dai patti di collaborazione.

3. Il Comune di Bedizzole resta escluso da ogni responsabilità civile o penale verso terzi derivante dagli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose, dai cittadini nell'esercizio delle attività previste dai patti di collaborazione.

4. I cittadini attivi che collaborano con l'amministrazione alla cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa di beni comuni urbani assumono, ai sensi dell'art. 2051 del Codice Civile, la qualità di custodi dei beni stessi, tenendo sollevata ed indenne l'amministrazione comunale da qualsiasi pretesa al riguardo, anche con riferimento alle disposizioni in materia di prevenzione dei rischi.

Art. 25

(Tentativo di conciliazione)

1. Qualora insorgano controversie tra le parti del patto di collaborazione o tra queste ed eventuali terzi può essere esperito un tentativo di conciliazione avanti ad un Comitato composto da tre membri, di cui uno designato dai cittadini attivi, uno dall'amministrazione ed uno di comune accordo oppure, in caso di controversie riguardanti terzi soggetti, da parte di questi ultimi.

2. Il Comitato di conciliazione, entro trenta giorni dall'istanza, sottopone alle parti una proposta di conciliazione, di carattere non vincolante.

CAPO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 26

(Clausole interpretative)

1. Allo scopo di agevolare la collaborazione tra cittadini ed amministrazione le disposizioni del presente regolamento devono essere interpretate ed applicate nel senso più favorevole alla possibilità per i cittadini di concorrere alla cura, alla rigenerazione ed alla gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani.

Art. 27

(Entrata in vigore e Sperimentazione)

1. Il presente regolamento entrerà in vigore decorsi quindici giorni dall'esecutività della delibera che lo approva.

2. Le previsioni del presente Regolamento sono sottoposte ad un periodo di sperimentazione di due anni.

3. Con deliberazione del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto Comunale, viene istituito un Gruppo di Studio per verificare l'attuazione del presente regolamento e valutare la necessità di attuare interventi correttivi.

Art. 28

(Disposizioni transitorie)

1. Le esperienze di collaborazione tra cittadini e amministrazione già avviate alla data di entrata in vigore del regolamento potranno essere disciplinate dai patti collaborazione, nel rispetto delle presenti disposizioni.

2. Nelle more della realizzazione della rete civica di cui alla lettera k) dell'art. 2, il Comune di Bedizzole si avvale degli strumenti di comunicazione già in uso presso gli uffici, con particolare riferimento al portale comunale (www.comune.bedizzole.bs.it).